

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Band:** 28 (1956)  
**Heft:** 1

**Artikel:** Contro l'appello  
**Autor:** Camponovo, A.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-244634>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

rivista, suscitando nella mente del redattore, l'episodio di Maître Ogier <sup>1)</sup>).

A costo di buscarmi un altro fischiotto per fugare i passeri, io credo che l'istituzione del giudizio di appello anche nel Tribunale militare, corrisponda se non ad una sentita necessità, almeno a un bisogno dello spirito, che vorrebbe vivere più in pace, quando sapesse che il proprio giudizio fosse stato, per una seconda volta, emesso da altra Corte, uguale, ma mi pare che esso spirito maggiormente calmo potrebbe stare, quando sapesse che l'errore eventualmente commesso non ha i caratteri dell'irreparabile, perchè il riesame potrebbe rettificare o correggere anche l'errore fatto il che, se nel primo caso è *fare giustizia*, nel secondo sarebbe *rendere giustizia*.

E rendere giustizia è sicuramente qualcosa di più e forse di più degno.

I. ten. GALLINO, *Difensore*.

---

## CONTRO L'APPELLO

Dai banchi della difesa penale, dove è stato in centinaia di processi, il I ten. GALLINO, docente di diritto svizzero all'Università di Pavia, ha cameratescamente accolto l'invito alla discussione sulla questione — che si avrebbe torto di trascurare — dei rimedi contro i giudizi penali nell'ordinamento militare, qui recentemente esposta (1955 pag. 178 e ss.).

Sulla ragione, nella teoria, dei diversi gradi di giudizi non vi sono, evidentemente, divergenze. Gli avvisi divergono sulla pratica attuabilità e sulle conseguenze dell'uno o dell'altro mezzo nell'ordinamento militare del nostro paese. Nelle pagine che precedono, l'appello è ritenuto una garanzia; qui si intende esprimere il timore che, nel procedimento penale militare sia, invece, precisamente l'opposto

---

<sup>1)</sup> Rivista 1952, pag. 64.

e la ragione del timore è nella diversità delle concezioni derivanti dalle diversità delle stirpi, cioè delle nature, e delle lingue, cioè delle vie del nutrimento intellettuale. Sarebbe immaginazione supporre una istanza di appello che per lingua e stirpe corrisponda alla costituzione della prima. Non tutte le possibilità sono attuabili: costituire due od anche dieci tribunali militari di lingua italiana è cosa possibilissima; ma non è pensabile di costituire nel ristretto ambito di una Brigata, di un Reggimento e di qualche altra Unità di lingua italiana il doppio ordine di giurisdizione nel quale il secondo grado sia qualche cosa di diverso dal primo.

La cassazione, che non ritorna sull'accertamento dei fatti e sulla loro valutazione, rimane il rimedio migliore e non abbisogna di essere completata, nè sostituita dall'appello, rimedio che non si trova, d'altronde, nella procedura penale del nostro Cantone o di altri e che negli Stati dove è conosciuto è escluso in riguardo ai giudizi delle Corti d'assisi, con le quali hanno analogia di composizione i nostri Tribunali militari.

Che il riesame di un giudizio da parte di altri costituisca una tranquillità nell'animo dei primi giudici, è verità, ma è considerazione estranea alla questione procedurale dei rimedi; mentre le sorprese del dibattimento potranno giustificarne la sospensione od il rinvio, ma non un diverso esame in una seconda sede qualunque sia.

Maître Ogier? no; e neppure Carlo VI, se non per chiarire che in quell'episodio non era il fischiello d'avorio che contava, ma il « *preud'homme* », elogio « *de parfait chevalier* », esempio da seguire (« *des prodomes suir la compaignie — leurs diz oir et aprendre — et des vailants les prouesses comprendre* »<sup>1</sup>) e non facile da ottenere (« *Vous aurez beau être brave, si vous ne joignez à la valeur la générosité, vous ne serez point désigné du glorieux titre de Preud'homme* »<sup>2</sup>).

L'accento alla storiella di Carlo VI e del suo ministro non fu, dunque, meno di un « cavalleresco » complimento, e di tale peso da bastarne uno.

## A. CAMPONOVO

1) « *Ballade* » di EUSTACHE DESCHAMPS, sec. XIV.

2) « *LE CONTE OU LAIS DU BACHELIER D'ARMES* ». (Mémoires sur l'Ancienne Chevalerie - par DE SAINTE-PALAYE).